

Comunicazione Prefettura ex art. 135
D.Lgs. 267/2000

COPIA WEB
Deliberazione N. 2
in data 07/01/2019
Prot. N. 880

COMUNE DI ROSSANO VENETO

PROVINCIA DI VICENZA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO:

CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CASSOLA PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DEL DIPENDENTE SIGNORA LUISA LORENA PERTILE.

L'anno **duemiladiciannove** addi **SETTE** del mese di **GENNAIO**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

	Presenti	Assenti
1. MARTINI MORENA - Sindaco	*	
2. BERTON DAVIDE - Vice Sindaco		*
3. BATTAGLIN HELGA - Assessore	*	
4. ZONTA MARCO - Assessore	*	
5. LANDO DORIS - Assessore	*	

Assiste alla seduta il **Segretario Reggente ACCADIA Dott. Antonello.**

Il Sindaco MARTINI Dott.ssa Morena assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CASSOLA PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DEL DIPENDENTE SIGNORA RAG. LUISA LORENA PERTILE.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

che ricorre una situazione di vacanza nella titolarità di posizione organizzativa dell'Area Finanziaria del Comune di Rossano Veneto;

che l'art. 14 del CCNL Regioni-Autonomie Locali del 22.01.2004 prevede:

“che al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza”;

che il medesimo articolo del CCNL definisce i principali contenuti delle convenzioni stabilendo:

“la convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. L'utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione”.;

che l'art. 34, comma 13, della legge n. 289/2002 prevede che le Amministrazioni possano avvalersi di personale di altri enti sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l'utilizzo e gli oneri finanziari;

che l'ARAN con parere 104-14A5 ha stabilito *“che la convenzione tra gli enti deve essere intesa come accordo o intesa tra i medesimi enti”*, escludendone la competenza del Consiglio Comunale in merito all'approvazione, essendo un atto di gestione;

che la suddetta convenzione favorisce, in piena legittimità, lo svolgimento della prestazione lavorativa in due Enti, per cui il dipendente interessato conduce un unico rapporto di lavoro in parte nell'Ente da cui dipendente ed in parte nel Comune convenzionato (in tal senso si è espresso il Ministero dell'Interno – Direzione Generale delle autonomie con circolare 2/2005 del 4 ottobre 2005, e la Corte dei Conti con la deliberazione n. 80/2009/Par della Sezione Regionale di Controllo per il Veneto);

che, la convenzione deve disciplinare, tra l'altro, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra l'ente di appartenenza e il Comune utilizzatore, la ripartizione degli oneri finanziari e i conseguenti adempimenti reciproci, nonché ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

che la signora Rag. Luisa Lorena Pertile ha manifestato la volontà di ottenere il trasferimento in mobilità volontaria dal Comune di Cassola (VI) – Amministrazione in cui ella è attualmente impiegata - al Comune di Rossano Veneto (VI) e che ella ricopre nel Comune di Cassola (VI) l'incarico di Responsabile dell'Area Finanziaria;

che i Comuni di Cassola e di Rossano Veneto intendono disciplinare, con apposita convenzione ex art. 14 CCNL e nelle more della procedura di mobilità che sarà curata dal Comune di Rossano Veneto, le modalità di utilizzo congiunto della dipendente signora Rag. Luisa Lorena Pertile;

che, a tal fine, i Comuni di Cassola e di Rossano Veneto hanno predisposto bozza di convenzione, secondo il testo allegato, la quale prevede che la signora Rag. Pertile presti la propria opera presso il Comune di Rossano Veneto per n. 22 ore e presso il Comune di Cassola per 14 ore, e recepisce, in modo esaustivo, la disciplina per l'applicazione del predetto istituto contrattuale e le forme di ripartizione degli oneri finanziari del personale assegnato a tempo parziale;

che la convenzione predetta è idonea ad assicurare la normale funzionalità dell'Area Finanziaria del Comune di Rossano Veneto nelle more dello svolgimento di procedura prodromica alla assunzione di responsabile della medesima area;

che, pertanto, risulta opportuno approvare il suddetto schema di convenzione, in applicazione delle vigenti disposizioni contrattuali per il personale dipendente degli enti locali ed in funzione delle esigenze organizzative richieste dalla struttura dell'Ente;

VISTI:

il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

l'art. 14 del CCNL Regioni-Autonomie Locali del 22.01.2004;

il vigente CCNL Regioni-Autonomie Locali;

il D.lgs 267/2000 ed i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del medesimo decreto legislativo;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, l'allegato schema di convenzione, da sottoscrivere con il Comune di Cassola;
2. di incaricare il Responsabile del Servizio Economico-finanziario e del Servizio Affari Generali ad adottare gli atti e provvedimenti amministrativi di competenza, al fine di dare ottemperanza alla presente deliberazione;
3. di autorizzare il Responsabile del Servizio Affari generali alla firma della convenzione allegata;
4. di trasmettere copia della presente deliberazione alle OO.SS e alle RSU;

Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000:

VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile Area Affari Generali
F.TO Dott. Adriano Ferraro

VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ex art. 49, comma 1, del D. Lgs: 18.08.2000, n. 267.

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILE/
GESTIONE DELLE ENTRATE
F.TO Dott. Adriano Ferraro

Il presidente illustra alla Giunta Comunale al proposta di deliberazione su estesa.

La giunta Comunale con votazione palese favorevole la approva.

Con separata votazione favorevole unanime altresì la Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla necessità di perfezionare l'atto entro breve termine.

CONVENZIONE EX ART. 14 DEL C.C.N.L. 01.04.2004 TRA IL COMUNE DI CASSOLA E IL COMUNE DI ROSSANO VENETO PER L'UTILIZZO CONGIUNTO PARZIALE E TEMPORANEO DELLA DIPENDENTE SIGNORA RAG. LUISA LORENA PERTILE, FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO.

L'anno duemila diciannove addì del mese di, tra :

il **Comune di Cassola**, C.F. 82000790244, con sede in Cassola (VI), Piazza A. Moro 1, rappresentato dal

e

il **Comune di Rossano Veneto**, C.F e P.IVA 00261630248 con sede in Rossano Veneto (VI) P.zza Guglielmo Marconi 4, rappresentato da

PREMESSO

che con nota prot. _____ del _____ del Comune di Rossano Veneto veniva richiesto un utilizzo congiunto della dipendente signora Rag. Luisa Lorena Pertile, Funzionario amministrativo categoria D1, per n. 22 (ventidue) ore settimanali fino al 31.12.2019, prorogabile fino al 30.06.2020, per un incarico presso l'Area Finanziaria, attraverso l'adozione di una convenzione assunta ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004, con rimborso del costo del personale a favore del Comune di Cassola, per la quota parte di ore prestata presso il Comune di Rossano Veneto;

CONSIDERATO

che la signora Rag. Luisa Lorena Pertile, ha manifestato la volontà di ottenere il trasferimento in mobilità volontaria dal Comune di Cassola (VI) al Comune di Rossano Veneto (VI) e che ella ricopre nel Comune di Cassola (VI) l'incarico di Responsabile dell'Area Finanziaria, e che la volontà delle parti della presente convenzione è che tale ruolo venga espletato senza soluzioni di continuità anche per il futuro;

- che l'art. 14 del CCNL Regioni-Autonomie Locali del 22.01.2004 prevede *"che al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza"*;

- che il medesimo articolo del CCNL definisce i principali contenuti delle convenzioni stabilendo: *"la convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. L'utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione"*.;

- che l'art. 34, comma 13, della legge n. 289/2002 prevede che le Amministrazioni possano avvalersi di personale di altri enti sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l'utilizzo e gli oneri finanziari;

- che l'ARAN con parere 104-14A5 ha stabilito *"che la convenzione tra gli enti deve essere intesa come accordo o intesa tra i medesimi enti"*, escludendone la competenza del Consiglio Comunale in merito all'approvazione, essendo un atto di gestione;

tutto ciò premesso e considerato, si

STIPULA

e si conviene quanto segue:

ART. 1 – Oggetto, finalità e profili generali di riferimento

1. La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzo, presso il Comune di Rossano Veneto, del dipendente signora Rag. Luisa Lorena Pertile, Funzionario amministrativo categoria D1, attualmente in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Cassola (VI), per lo svolgimento di identiche mansioni e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo pari a n. 22 (ventidue) ore settimanali. La convenzione viene stipulata ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. del 2004.
2. Le parti si riservano di rideterminare concordemente la scadenza della presente convenzione e l'impegno orario settimanale della signora Rag. Luisa Lorena Pertile presso il Comune di Rossano Veneto ed il Comune di Cassola, non appena venga concluso il procedimento di mobilità riguardante il Comune di Rossano Veneto.
3. Al personale utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti CCNL di comparto.
4. L'utilizzo del personale in base alla presente convenzione avviene sulla base di formale espressione di consenso da parte del lavoratore interessato, mediante sottoscrizione della presente convenzione.

ART.2 – Durata della Convenzione

La durata della convenzione è fissata nel periodo compreso tra la data di stipula della convenzione ed il termine finale del 31.12.2019, salvo proroga fino al 30.06.2020.

ART. 3 – Gestione del personale distaccato

1. I Sindaci dei due Comuni, congiuntamente tra loro, disciplineranno orari e modalità di svolgimento del servizio, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative in capo a ciascun ente.
2. Ferma restando la volontà di garantire il buon funzionamento dell'attività degli Enti interessati, la prestazione lavorativa dovrà essere effettuata in modo da consentire il coordinamento di funzioni, nonché il raccordo con l'attività degli altri dipendenti all'interno di tutti e due gli enti.
3. Il rapporto di lavoro del personale distaccato, ivi compresa la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni orizzontali, è gestito dal Comune di appartenenza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dei Comuni utilizzatori.

ART. 4 – Rapporti finanziari

1. I rapporti finanziari tra i due Enti saranno ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri.
2. La spesa relativa al trattamento economico tabellare sarà ripartita in rapporto diretto delle ore lavorative prestate presso ciascun Comune e così per ogni altro onere economico previsto dal contratto di lavoro dei dipendenti degli enti locali.
3. Il Comune di Cassola provvederà direttamente ad erogare alla signora Rag. Luisa Lorena Pertile la retribuzione dovutale.
4. Sono ascritte al singolo Ente le spese a questo specificatamente imputabili per trasferte, partecipazione a convegni, giornate di studio o corsi di specializzazione o altre attività svolte dal dipendente interessato alla presente convenzione per conto e nell'interesse del singolo Comune.

ART. 5 –Verifica delle presenze.

La verifica delle presenze sarà effettuata mediante timbratura nell'ente utilizzatore.

ART. 6 – Periodo di riposo giornaliero e ferie

Il periodo di riposo giornaliero e settimanale deve avvenire nell'osservanza della disciplina normativa e contrattuale e deve tenere conto dell'impegno lavorativo.
Le ferie annuali devono essere usufruite nello stesso periodo o negli stessi periodi, fermo restando l'obbligo contrattuale di due settimane consecutive.

ART. 7- Rimborso spese di viaggio

1. Le spese di viaggio, necessarie per accedere alla sede del servizio presso il Comune di Rossano Veneto, saranno a carico del Comune di Rossano Veneto, sulla base di specifica e documentata richiesta del dipendente interessato e saranno dallo stesso direttamente liquidate.

ART.8 - Cause di scioglimento anticipato

La convenzione sarà risolta anticipatamente nei seguenti casi:

1. per cessazione del rapporto di lavoro del dipendente interessato con l'Ente titolare del rapporto di lavoro;
2. per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati;
3. per recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati previo preavviso di almeno 30 giorni da parte dell'ente recedente.

ART. 9 - Modalità di risoluzione delle controversie

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Amministrazioni e/o tra ciascuna delle Amministrazioni e il dipendente interessato in relazione all'esecuzione della presente convenzione e non risultassero risolvibili con accordi bonari, sono demandate al Giudice ordinario del Foro di Vicenza.

ART. 10 – Disposizioni generali e finali

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia degli enti locali.
2. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso secondo i termini di legge.

Lì,

Per il Comune di Cassola _____

Per il Comune di Rossano Veneto _____

Per accettazione

Il dipendente Rag. Luisa Lorena Pertile _____

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.TO MARTINI Dott.ssa Morena

IL SEGRETARIO REGGENTE A SCAVALCO
F.TO ACCADIA Dott. Antonello

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **18/01/2019** all'albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi.

Li **18/01/2019**

IL SEGRETARIO REGGENTE A SCAVALCO
F.TO ZANON Dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa **É DIVENUTA ESECUTIVA** il ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. **18 agosto 2000, n. 267.**

* nei suoi confronti è intervenuto, nei termini prescritti, un provvedimento di sospensione/annullamento per cui la stessa **É DIVENUTA ESECUTIVA** il ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE
.....
